



CITTÀ DI SORSO

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 3.2 – Politiche Sociali

ALL. A)

BANDO PUBBLICO

1° SEMESTRE 2023

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA
MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA
POVERTA' DENOMINATA**

R.E.I.S.

(Reddito di Inclusione Sociale)

"Agiudu torrau"

Di cui alla L.R. 18 del 2 agosto 2016

D.G.R. n.34/23 dell'11/08/2021 *(Approvazione Linee guida triennio 2021-2023)*

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 281 del 06.11.2023

1. OGGETTO

Il presente avviso pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) per il 1° semestre 2023, introdotta dalla L.R. n. 18 del 02 agosto 2016, nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera DGR 34/25 del 11.08.2021.

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. Tale norma prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente.

3. REQUISITI DI ACCESSO

GENERALI:

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i, più precisamente i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

SPECIFICI:

Possono accedere al REIS i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del successivo articolo, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente, fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

ULTERIORI REQUISITI:

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

4. PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il REIS è erogato per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2023 sono definiti in ragione del valore ISEE ordinario/corrente del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 1.650	euro 275
2 componenti	euro 2.100	euro 350
3 componenti	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 1.350	euro 225
2 componenti	euro 1.800	euro 300

3 componenti	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 840	euro 140
2 componenti	euro 1.290	euro 215
3 componenti	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 540	euro 90
2 componenti	euro 990	euro 165
3 componenti	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

In caso di ulteriore parità dopo l'applicazione degli elementi e sub-elementi specificati, la priorità sarà data secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Sorso dalla RAS.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi durante l'erogazione del beneficio, comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

5. INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)/ASSEGNO DI INCLUSIONE (AdI) E REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC) e quello regionale (REIS):

1) Il RDC e il REIS sono incompatibili. Considerata l'analogia tra le finalità del RdC e dell'AdI, nelle more dell'approvazione delle nuove Linee Guida REIS regionali, l'incompatibilità tra la misura regionale REIS e quella nazionale RdC è da intendersi riferita anche alla nuova misura AdI.

Pertanto, il soggetto che percepisce il RDC/AdI non può accedere al REIS. L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC/AdI, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al RDC/AdI;
- l'istante è stato ammesso al RDC/AdI ma presenta rinuncia o viene escluso dal beneficio per mancata adesione al Progetto;

2) L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

DEROGHE

In deroga al requisito generale di incompatibilità tra RDC/AdI e REIS, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche ai nuclei familiari che beneficiano del RDC/AdI con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 4.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC/AdI con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente capoverso è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RDC/AdI stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	Fino a € 100 mensili di Rdc
Nuclei con 1 minore	Fino a € 200 mensili di Rdc
Nuclei con 2 minori	Fino a € 300 mensili di Rdc
Nuclei con 3 minori	Fino a € 400 mensili di Rdc
Nuclei con 4 o più minori	Fino a € 455 mensili di Rdc

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali, definite all'interno della Tabella Allegato 1, da parte del richiedente o di altro componente il nucleo familiare.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RDC/AdI spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC/AdI.

6. PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'adesione ad un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Sono escluse ulteriori erogazioni monetarie al sussidio REIS se non ad eccezione del "premio scuola".

Per garantire l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono previste le seguenti opzioni per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione nelle equipe multidisciplinari del Centro per l'Impiego.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

In tali fattispecie, i comuni di residenza provvederanno a compilare l'analisi preliminare prevista.

DEROGHE

Sono escluse dall'obbligo di svolgimento del progetto di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 70, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre possono essere escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, le famiglie in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016.

Progetti sperimentali. Famiglie con minori.

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori.

Si distinguono di seguito due possibili interventi:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:
 - sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;

- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

b) Percorsi di Sostegno alla Genitorialità a favore di famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita, qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambi gli interventi potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Servizi a favore della collettività

Nell'ipotesi in cui il Servizio Sociale Professionale attivi nei confronti del beneficiario REIS un progetto a favore della collettività nel Comune di residenza dovranno essere stipulati specifici accordi.

Provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione attiva.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato, in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito nell'anno scolastico 2022/2023 la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Livello avanzato
Scuola secondaria di I° grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II° grado	Media dell'8

7. SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

E' prevista la **sospensione** dell'erogazione del beneficio economico REIS nei seguenti casi:

- mancata partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro;
- rifiuto di più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali;
- non si adempia al dovere di istruzione-formazione nei confronti dei minori presenti nel nucleo familiare.

Non si procederà alla sospensione qualora il beneficiario sia in grado di certificare gravi e comprovati motivi.

Si procederà con la **revoca** immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- b) omettano di comunicare l'ammissione al Reddito di cittadinanza/Assegno di Inclusione;
- c) interrompano senza alcun giustificato motivo il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il servizio sociale professionale o l'Equipe Multidisciplinare;
- d) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- e) facciano un uso distorto del contributo economico;
- f) superino le condizioni di bisogno che ne hanno determinato il diritto.

N.B.: fatte salve le deroghe di cui all'art. 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS diventi beneficiario del RDC/AdI è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC/AdI) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E DI UTILIZZO DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Si procederà con l'erogazione del contributo per sei mesi, in ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

Per il secondo semestre si procederà alla riapertura del Bando.

Per la rinnovabilità del contributo ai soggetti beneficiari del primo semestre, il Servizio Sociale terrà conto non solo del permanere dei requisiti di ammissione, ma anche dei risultati del percorso di inclusione e delle disponibilità economiche comunali.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Il sussidio economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. Qualora il nucleo familiare beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del RDC/AdI, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la "ridefinizione" del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito integralmente entrambi i contributi (REIS e RDC/AdI) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

9. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso Pubblico dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorso sito in Piazza Garibaldi 07037 Sorso, oppure trasmessa al seguente indirizzo e-mail protocollo@comune.sorso.ss.it o PEC protocollo@pec.comune.sorso.ss.it entro e non oltre il **27 novembre 2023**.

Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi di Servizio sociale e sul sito internet dell'Ente.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;
- Certificazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completo di dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia permesso/carta di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti;
- Ricevuta della presentazione della domanda di RDC/AdI/REM;
- Ricevuta attestante l'esito negativo della domanda di RDC/AdI/REM;
- Ricevuta attestante la decadenza dal beneficio dell'RDC/AdI/REM;
- Eventuale documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (Invalidità civile, Accompagnamento, Legge 104/92).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti autodichiarati in sede di domanda.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

10. GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 7 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza e di un estratto del codice fiscale, in luogo dei dati anagrafici. Gli utenti sono, pertanto, invitati a conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al fine di agevolare la consultazione della graduatoria.

Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Sorso con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo, altrimenti si procederà alla sua eventuale rettifica.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- Che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 4445/2000;
- Che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge;
- Che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3;
- Che rifiutino di essere inseriti nei progetti di Inclusione Sociale di cui all'art.6 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti;
- Che presentino domanda prima o dopo le date previste dal bando;
- Che presentino domande carenti di tutti o alcuni dei documenti richiesti, prive di una o più pagine, non firmate, non debitamente compilate in ogni loro parte.

12. VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri enti/uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere e/o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.LGs 196/2003 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Sorso.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio dei mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

14. PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet del Comune e presso gli Uffici del Servizio Sociale siti in via Dessì n. 2.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è la dott.ssa Mameli Bonaria.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.